

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**Seconda Sezione Civile**

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/01/2016;

letti gli atti di causa e sentite le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare l'esistenza del diritto della banca resistente a procedere ad esecuzione forzata per illiquidità del credito;

a supporto di tali deduzioni eccepiva il ricorrente che, allorché la banca invocò la risoluzione del mutuo fondiario per inadempimento, il ricorrente non fosse in mora per sette mensilità così non sussistendo la condizione contrattuale per risolvere il contratto;

in via subordinata eccepiva la usurarietà del mutuo a fronte del tasso pattuito e la indeterminatezza del tasso di interesse in considerazione del fatto che il tasso previsto nel contratto non fosse quello poi effettivamente applicato al rapporto come evidenziato nella propria perizia di parte;

si è costituita la banca ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita mediante CTU. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il consulente nominato, il cui lavoro va integralmente fatto proprio dal Giudice che ne condivide metodologia e risultati, ha radicalmente escluso la presenza di alcuna pattuizione usuraria in nessuno dei trimestri evidenziati.

In particolare è stato rilevato che: *“il tasso (nominale e anche effettivo globale) concordato tra le parti al momento della pattuizione del mutuo non era usurario, così come neppure era usurario il tasso moratorio (previsto nell'eventualità dell'inadempimento da parte del mutuatario) pattuito alla stipula del contratto; il tasso corrispettivo effettivamente applicato dal mutuante (la Banca convenuta) durante l'esecuzione del contratto di mutuo, sulle basi dei documenti in atti, non era usurario, tuttavia non è stato possibile (finora) verificare, per l'intera durata del rapporto, se sia stato applicato un tasso moratorio usurario, poiché non sono disponibili documenti con indicazione dell'eventuale interesse di mora applicato, richiesto dal mutuante e pagato dal mutuatario, e delle date in cui sono stati effettuati i pagamenti (eventualmente ritardati) delle singole rate, salvo che per ulteriori osservazioni e precisazioni del C.T.P. della Banca convenuta, da verificare per integrazione e/o conclusione della valutazione peritale; pertanto, non essendo stato possibile accertare esaurientemente se e in che misura la Banca convenuta abbia nel corso dell'intero rapporto applicato interessi di mora usurari, non è stato possibile nemmeno ricalcolare esattamente la posizione debitoria dell'attore con computo degli interessi di mora eventualmente usurari, se non nel limite delle informazioni e dei documenti versati in atti di causa”*.

Le conclusioni del CTU non lasciano spazio al dubbio in relazione alla totale infondatezza della doglianza principale del ricorrente sulla presunta usurarietà del tasso pattuito ed applicato.

Il CTU ha anche rilevato che “non è stato altresì possibile verificare se, al momento dell’invocata risoluzione del contratto da parte della Banca convenuta, il debitore/attore fosse stato effettivamente (anche se non consecutivamente) in ritardo (rilevante ex art. 40 t.u.b.) su almeno nr. 7 rate (peraltro pattuite con periodicità trimestrale), non essendo indicate in atti le date di pagamento effettivo (eventualmente ritardato) delle rate con scadenza dal 30/9/2003 al 31/12/2005, e peraltro risultando un ritardo, invece, per le nr. 5 rate successive a tale periodo (quelle scadenti cioè, trimestralmente, dal 31/3/2006 al 31/3/2007) per più di 30 gg., ma non di oltre 180 gg. per tutte le nr. 5 rate; pur con le carenze informative indicate, è stata verificata la correttezza dell’importo precettato (al 25/4/2011) dalla Banca convenuta, tenuto conto delle somme pagate dal debitore fino all’intimazione del precetto (risultando, dopo una corretta imputazione dei pagamenti intervenuti, una esposizione debitoria effettiva alla data di riferimento del precetto di 6.931.093,59, pari al capitale residuo a tale data di 6.926.705,97 oltre interessi di mora maturati a tale data, nella misura calcolata e quindi richiesta dalla Banca, di 6.4387,62, oltre interessi moratori successivi), specificando quindi gli importi dei pagamenti effettuati dopo tale data (6.20000,00 al 31/5/2011 ed 6.65000,00 al 2/1/2013) e conseguentemente rideterminando la complessiva esposizione debitoria dell’attrice (a seguito della corretta imputazione dei pagamenti intervenuti, in base a quanto stabilito nel contratto e dalla legge) anche alla data del 2/1/2013 dell’ultimo pagamento effettuato in 6.992.545,89 (di cui 6.919.624,79 per capitale residuo ed 6.72.921,09 per interessi moratori maturati fino al 2/1/2013) oltre interessi moratori successivi, nell’ipotesi di risoluzione del contratto. Il C.T.U. ha inoltre aggiornato i conteggi rideterminando anche la complessiva esposizione debitoria dell’attrice al 30/11/2015, come richiesto dal C.T.P. della Banca, in 6.1.244.216,34 (di cui 6.919.624,79 per capitale residuo ed 6.324.591,54 per interessi moratori maturati fino al 30/11/2015 al tasso contrattuale).

Tale osservazione del CTU in relazione alla impossibilità di accertare se vi siano state le sette rate di morosità scaturisce da una carenza documentale addebitabile al ricorrente così che la sua eccezione viene rigettata avendo mancato la prova che su di lui gravava ex art. 2697 c.c. anche perché il CTU alla pagina 23 della relazione evidenzia espressamente che sarebbero ben 15 le rate insolute di cui manca però la indicazione della data di pagamento, onere probatorio certamente gravante sul ricorrente.

Va anche osservato che comunque il CTU ha verificato la correttezza della somma precettata e questo manifesta la totale infondatezza di tutto il ricorso.

Parte ricorrente infine ha dedotto la nullità del tasso pattuito per indeterminazione per non essere stato indicato l’Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.).

L’obbligo dell’indicazione di tale voce va ricollegata all’art. 9, comma 2, delibera CICR 4/3/2003, entrato in vigore, però, dal 1/10/2003.

Il contratto è invece del luglio 2003 sicché quella normativa non può essere applicata.

In relazione alla doglianza della omessa esatta indicazione del tasso applicato, indicato nel 3,80% e calcolato invece dal ricorrente nel 3,87% va ricordato da un lato che non è esatto ritenere che il TAEG individui tutte le spese addebitate al rapporto.

Il CTU ha infatti correttamente osservato che “Per verificare l’eventuale superamento o meno del tasso soglia non è sufficiente confrontare il tasso indicato in contratto (TAN) con la soglia tabellare stabilita con l’apposito D.M., ma devono essere considerate tutte le commissioni, remunerazioni e spese comunque collegate con l’erogazione del credito. Il tasso (o costo) effettivo del finanziamento (senza considerare l’ipotesi dell’inadempimento del mutuatario), comprensivo quindi di ogni onere collegato con l’erogazione del credito, ad esclusione di imposte e tasse, viene definito dalla Banca d’Italia TAEG (tasso annuo effettivo globale) oppure ISC (Indicatore sintetico di costo). In realtà, nemmeno il TAEG (o ISC) “bancario” è

*effettivamente comprensivo di ogni onere e costo del finanziamento - sebbene si avvicini molto di più dei tassi contrattuali nominali (TAN) - perché, come chiarisce la stessa Banca d'Italia, letteralmente, <<il TAEG e l'ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni). È quindi bene sempre verificare nei documenti informativi messi a disposizione (ad esempio sotto la voce "altre condizioni economiche") in che misura e quali ulteriori elementi di costo possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente>>".*

Il CTU ha correttamente osservato che tale indagine non le era stata affidata dal Giudice proprio perché non possibile da verificare, a fronte di una carenza documentale che ha impedito al CTU perfino di valutare se al momento della risoluzione vi fossero o meno 7 rate di morosità piuttosto che di calcolare quanto addebitato per interessi di mora.

In ogni caso al predetto contratto non vi era l'obbligo di indicare l'ISC così che il fatto che vi sia stata o meno una differenza tra il tasso pubblicizzato e quello applicato non può portare alle conseguenze sperate dal ricorrente.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 applicabile a questo procedimento giurisdizionale, il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come di recente stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta il ricorso perché infondato;
- 2) Condanna i mutuatari a rifondere alla banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 13.430,00 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% ex D.M. 55/2014;

Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova il 12 gennaio 2016.

Il Giudice  
- Dott. Giorgio Bertola -

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*